

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 60

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Norme relative ai livelli retributivi dei dipendenti pubblici,
nonché al rapporto di lavoro tra pubblica amministrazione
e singoli prestatori d’opere

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza che ci ha spinto a presentare questo disegno di legge deriva dalla necessità di porre un freno e un limite all'*escalation* retributiva sempre più visibile e presente nella pubblica amministrazione e che riguarda i livelli più alti della stessa, nonché i cosiddetti *manager*, chiamati a ricoprire tale ruolo direttamente dal capo della pubblica amministrazione in questione e legati ad essa da contratti di lavoro di natura privatistica, introdotti nel nostro ordinamento soprattutto a seguito della legge 15 marzo 1997, n. 59, «legge Bassanini».

Talvolta, per non dire spesso, e al di là delle stesse capacità dei diretti interessati, ciò si è tradotto e si traduce in pratiche dal sapore clientelare e, sempre, in esborsi assai esosi a carico dell'ente pubblico e quindi della collettività.

E tutto questo mentre, da un lato, si fa sempre più pesante la scure dei tagli nei confronti della pubblica amministrazione che ha come conseguenza immediata la riduzione progressiva del soddisfacimento delle esigenze della gente soprattutto nel settore dei servizi e, dall'altro, si impongono la riduzione del personale e aumenti contrattuali - al di là della stessa durata delle vertenze - praticamente inesistenti. Ciò ha un peso

enorme e difficilmente sopportabile da parte della stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici i cui stipendi, per i livelli più bassi, superano di poco 516 euro mensili.

Il presente disegno di legge propone che tra i dipendenti pubblici la forbice retributiva tra il livello più basso e quello più alto, non sia superiore a dieci. Con il comma 2 dell'articolo 1, si procede a definire il limite massimo dei benefici previsti da norme contrattuali o aziendali erogati a vantaggio dei dipendenti *manager* della pubblica amministrazione titolari del massimo della retribuzione prevista e la cui somma non può superare il 50 per cento della retribuzione stessa.

Con il comma 3 si propone che i compensi previsti dai contratti di natura privatistica sottoscritti tra la pubblica amministrazione e i singoli prestatori d'opera, siano essi *manager* o altro, anche in questo caso non siano superiori a dieci volte la retribuzione prevista per i dipendenti pubblici inquadrati al livello più basso.

Tutto ciò, oltre che introdurre elementi minimi di riequilibrio e di equità, comporterebbe un risparmio notevole da parte della pubblica amministrazione a tutto vantaggio dei cittadini e dell'accoglimento delle esigenze collettive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

